

Codice A1507A

D.D. 28 marzo 2017, n. 223

Edilizia residenziale Pubblica Sovvenzionata - Legge 5 agosto 78 n. 457 e s.m.i. - Comune di Ostana- programma d'intervento n. 5149 - Autorizzazione allo stralcio dall'E.R.P.S. e assestamento del finanziamento.

Con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i. avente oggetto: "Norme in materia di edilizia sociale" sono entrate in vigore le nuove norme per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed è stata pertanto abrogata la legge regionale n. 11/93.

L'art. 54, comma 8, ha stabilito inoltre che le Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) operanti presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali, nominate precedentemente all'entrata in vigore di tale legge, restavano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento dei programmi di edilizia sociale previsto dall'art. 39, comma 2 della legge stessa.

Con il D.P.G.R. n. 4/R del 21 febbraio 2013 è stato emanato il nuovo regolamento dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010; tale regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e pertanto da tale data è venuta meno l'operatività delle C.T.C. Ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 4/R/2013 e s.m.i. l'esame dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata è di competenza delle Strutture Tecniche Decentrate (S.T.D.) le quali, ai sensi del successivo art. 5, esprimono un parere o una presa d'atto.

L'art. 15 del citato regolamento 4R /2013 e s.m.i. disciplina lo stralcio e il trasferimento del vincolo degli immobili dall'Edilizia Sovvenzionata, relativamente ai programmi di intervento con lavori ultimati, demandando alla Giunta Regionale la definizione della procedura. La Giunta Regionale con D.G.R. N. 17-728 del 05.12.2014, in attuazione dell'art. 15 comma 2 del citato regolamento, ha stabilito le procedure per lo stralcio dell'immobile dall'Edilizia Sociale e per il trasferimento del vincolo.

Al Comune di Ostana (provincia di Cuneo) è stato assegnato un finanziamento di € 133.950,11 per il recupero di un immobile localizzato in località Capoluogo Villa n. 18 da destinare alle finalità dell'Edilizia Sociale Sovvenzionata. La Regione, a seguito della conclusione dei lavori, in data 11.05.2005 ha rilasciato l'attestato di chiusura contabile dell'intervento per l'importo di euro 133.950,11, previo parere favorevole della CTC di Cuneo del 04.10.2004 (PI. n.5149)

Il Comune di Ostana, con nota prot n. 107 del 21.01.2017, ha richiesto agli uffici regionali lo stralcio totale dall'Edilizia Sovvenzionata dell'immobile; a tale fine ha allegato la seguente documentazione:

- copia della Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 06.12.2016 con la quale è stato approvato, evidenziando le motivazioni della scelta secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-728 del 05.12.2014 (in particolare punto 1 lettera B), lo stralcio dell'immobile e il nuovo QTE 5 finalizzato alla restituzione del finanziamento che determina un importo di programma pari ad euro 2.522,38 (competenze spettanti all'A.T.C. del Piemonte Sud per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6 comma 2 lett. a del regolamento 4R/2013 o ad esse equivalenti ai sensi dell'art.19) ed il relativo certificato di chiusura conti;

- presa d'atto della STD dell'ATC del Piemonte Sud espresso nella seduta del 14.12.2016, parere n. 41 sul nuovo QTE 5 riformulato per un importo di programma di €2.522,38;
- quietanza n. 349 del 27.12.2016 del versamento della somma di €131.427,73 disposta dal Comune di Ostana alla tesoreria dell'ATC del Piemonte Sud relativa alla restituzione del finanziamento al netto della somma spettante all'A.T.C. per l'esame del programma PI. N. 5149;

Valutata la completezza della documentazione acquisita, con il presente provvedimento in attuazione di quanto stabilito dai punti 3 e 4 della citata DGR n. 17-728 del 05.12.2014, si rende pertanto necessario, in conseguenza della richiesta formulata dal Comune, autorizzare lo stralcio dall'Edilizia Sociale Sovvenzionata dell'immobile ed approvare inoltre l'assestamento finanziario del programma imputando l'economia ammontante ad euro 131.423,73 al competente accantonamento regionale P.I. n. 7132 della legge 457/78.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

vista la legge 457 del 05.08 1978 e s.m.i.;
 vista la legge regionale del 17.02.2010 n. 3 e s.m.i.;
 visto il DPGR n. 4/R/2013 e s.m.i.;
 vista la DGR n. 17-728 del 05.12.2014;
 vista la deliberazione del Comune di Ostana n. 58 del 06.12.2016;
 vista la presa d'atto della STD dell'A.T.C. del Piemonte Sud n. 41 del 14.12.2016;
 vista la quietanza di versamento n. 349 del 27.12.2016;
 visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001;
 visto l'art. 17 della L.R. del 28.07.2008 n. 23;

determina

1. di autorizzare lo stralcio dall'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata dell'immobile comunale ubicato nel Comune di Ostana in località Capoluogo Villa n. 18 (finanziamento legge. 457/78, PI n. 5149);
2. di dare atto che il Comune di Ostana si è impegnato con la Delibera n. 58 citata in premessa a non alienare l'immobile per almeno 5 anni decorrenti dalla data di assunzione del presente provvedimento regionale di autorizzazione allo stralcio; qualora l'Ente, prima della scadenza dei suddetti 5 anni, intenda alienare l'immobile è tenuto ad informare preventivamente il Settore Edilizia Sociale ed a corrispondere la relativa rivalutazione, così come previsto dalla D.G.R. n. 17-728 del 05.12.2014 (punto 1 lettera C5);
3. di approvare l'assestamento finanziario del Programma d'intervento n. 5149 nell'importo di euro 2.522,38 con l'accertamento di un'economia di programma pari ad euro 131.427,73;

4. di accantonare l'importo di € 2.662.926,52 derivante dalla sommatoria tra l'importo precedentemente accantonato con la determinazione dirigenziale n 1090 del 29.12.2015 pari ad €2.531.498,79 e l'importo di €131.427,73 di cui al precedente punto 3), sul programma di accantonamento n. 7132 (legge n. 457/78);

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della legge regionale n. 22/2010;

La presente determina non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il Direttore
Dott Gianfranco Bordone

Visto,
il Vice Direttore
Dott.ssa Erminia Garofalo